

Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 5 DEL 31/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** in sessione **Ordinaria**, in videoconferenza (Decreto Sindacale prot. 1887 del 19/04/2020), convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Present i	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	Х	
2	BIAGINI ALESSIO	Χ	
3	CAVICCHIOLI SUELY		Χ
4	CORSI LEONARDO	Χ	
5	COSTANTINI SILVIA	Χ	
6	FINESCHI ALICE		Χ

		Present	Assenti
7	FONTANA NENNI	X	
	PIERPAOLO		
8	GALGANI MATTEO		Χ
9	GROTTI FRANCESCA	Х	
10	PETTORALI EMMA	Х	
11	SOCCI FILIPPO	Х	
		8	3

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dr.
 PASQUALE MONEA il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, gli Assessori CORSI SIMONE e CHECHI FRANCESCO.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno:

"Come sapete, negli anni il Comune ha deciso di non modificare le aliquote IMU, nemmeno quando è stata data dalla Legge la possibilità di inglobare ad essa la TASI, che non è mai stata applicata a livello comunale.

Anche per il 2021 le aliquote IMU non subiranno variazioni."

Non essendovi altri interventi in merito, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO atto che il Decreto Legge n. 8 del 19 marzo 2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) in corso di pubblicazione nella G.U., ha previsto il differimento al 30 Aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali;

RICORDATO che a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è abolita la I.U.C, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui al richiamato art. 1, commi da 739 a 783 della L. n. 160/2019;

PRESO atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, e che il comune di Chiusdino non ha mai applicato tale maggiorazione negli anni di vigenza della stessa;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2020, legalmente esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

DATO atto che pur nella facoltà di apportare modifiche alle aliquote IMU, si ritiene opportuno lasciare la stesse invariate nelle misure già stabilite per lo scorso anno;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili dal Comune di Chiusdino nell'anno 2021, nelle stesse misure già stabilite per l'anno 2020, risultano essere le seguenti:

Abitazione principale di Categoria catastale 3,00 per mille A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

Unità abitative concesse in comodato a parenti | 3,00 per mille in linea retta di primo grado e relative pertinenze nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 (Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta quelle classificate eccezione per categorie catastali Al/, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali Al/, A/8 e 9: ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);

Unità abitative e relative pertinenze, net limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, regolarmente locate con contratto registrato;

9,2 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,00 per mille
Terreni agricoli	Esenti In quanto il Comune è presente nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 dei 14.06.1993
Aree edificabili	9,8 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,8 per mille
Altri fabbricati	9,8 per mille

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU, con efficacia dal 1°gennaio 2021, nelle seguenti misure, confermando quanto già stabilito per l'anno 2020:

Abitazione principale di Categoria catastale	3,00 per mille
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come	
definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,	
convertito in L. 214/2011	

Unità abitative concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado e relative pertinenze nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 (Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate categorie catastali Al/, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali Al/, A/8 e dell'applicazione delle 9: ai fini disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);

Unità abitative e relative pertinenze, net limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, regolarmente locate con contratto registrato;

3.00 per mille

9,2 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in	0,00 per mille
ogni caso locati (Immobili merce) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,00 per mille
Terreni agricoli	Esenti In quanto il Comune è <i>presente nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 dei</i> 14.06.1993
Aree edificabili	9,8 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,8 per mille
Altri fabbricati	9,8 per mille

- 3) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/ 1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;
- 4) Di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

IL PRESIDENTE Fto Dr.ssa LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE Fto Dr. PASQUALE MONEA

		CERTIFI	CATO DI F	UBBLICAZION	E	
					l'Albo Pretorio online e t. 124 del D.Lgs 267/20	
Pubblicazione: dal 21/04/2021		al _	06/05/2021	Num. Rep.	Rep.	
Chiusdino,	21/	04/2021				
					RETARIO COMUNALE PASQUALE MONEA	
		ATTI	ESTAZION	E DELIBERA		
		nte deliberaziono ione all'Albo Pre		va dal	a segu	uito di
	₋a preser di Legge.		e è stata di	chiarata immed	iatamente esecutiva ai	sensi
Chiusdino,	21/	04/2021				
					RETARIO COMUNALE PASQUALE MONEA	
	(Copia	_	_	OPIA CONFOR ta libera per uso	RME o amministrativo)	
Chiusdino,	21/0	04/2021				

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Dr. PASQUALE MONEA